CAMERA DEI DEPUTATI N. 3418

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Norme per il riconoscimento dei benefici contrattuali al personale della scuola collocato a riposo nell'anno 1982

Presentata il 16 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge, che mi pregio sottoporre alla vostra attenzione, ha lo scopo di eliminare una situazione di incredibile disparità di condizioni, afferente i dipendenti della scuola collocati a riposo nell'anno 1982, il primo della vigenza contrattuale 1982-1984, rispetto ai colleghi collocati a riposo negli anni 1983 e 1984, della medesima vigenza.

Espongo brevemente i fatti, così come si sono succeduti nell'arco di oltre un decennio:

il personale della scuola, collocato a riposo durante il periodo di vigenza contrattuale 1982-1984, si è visto negare, all'atto del pensionamento, in tutto o in parte, il riconoscimento dei benefici del proprio contratto, precisamente, i pensionati dell'82 hanno avuto benefici zero, quelli dell'83 ne hanno avuto il 45 per cento, quelli dell'84 un ulteriore 35 per cento, nessuno peraltro ha avuto i benefici in misura integrale. Ciò – secondo la pubblica amministrazione – era in dipendenza del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, che recepiva l'accordo sindacale, pur riconoscendo a tutti indistintamente i benefici giuridici, prevedeva lo scaglionamento dei benefici economici dal 1° gennaio 1983 nella misura del 45 per cento, dal 1° gennaio 1984 nella misura di un ulteriore 35 per cento e dal 1° gennaio 1985 in misura intera.

Da qui una lunga e tormentata serie di ricorsi da parte del personale collocato a riposo nei tre anni dall'82 all'84, cioè nel periodo di vigenza contrattuale, al fine di conseguire il comune traguardo del riconoscimento, in misura integrale, dei benefici economici del contratto 1982-1984 e secondo gli scaglionamenti da esso previsti,

cioè a partire dal 1° gennaio 1983. Una prima sentenza, favorevole ai ricorrenti, del TAR del Lazio veniva annullata da altra contraria del Consiglio di Stato, manovrato, come ognun ben sa, politicamente. Successivamente, a seguito di altri numerosi ricorsi, vi sono state diverse e svariate pronunce della Corte dei conti, fra le quali la sentenza n. 70512/93, favorevole ai ricorrenti, emessa dalla Sezione III giurisdizionale della Corte dei conti, pensioni civili - Roma, la quale dichiarava, definitivamente pronunciando, « il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione con l'integrale applicazione del trattamento retributivo derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, con le decorrenze e le percentuali stabilite dall'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, 25 giugno 1983, n. 345 », riconoscendo altresì « il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT agli interessi nella misura legale, dalle singole scadenze delle somme dovute al soddisfo. » e dichiarando invece « il proprio difetto di giurisdizione per la parte del ricorso riguardante la indennità di buonuscita ».

A questo punto, dopo oltre un decennio, la *questione sembrava pressoché definitivamente* e totalmente risolta, a favore dei pensionati interessati, e senza discriminazione alcuna tra di loro.

Purtroppo così non è stato.

Successivamente infatti la Corte dei conti a sezioni riunite, in data 8 settembre 1994, rivedendo le diverse pronunce della Corte medesima sull'argomento, confermava il diritto alla riliquidazione della pensione, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, solo ai collocati a riposo nel *periodo di vigenza economica del contratto*, cioè negli anni 1983 e 1984, negandolo ai collocati a riposo nell'anno 1982, definito di vigenza solo giuridica.

Questi, per sommi capi, i fatti.

Non mi sembra qui il caso di evidenziare punto per punto in questa sede tutte le pretestuose argomentazioni, i riferimenti erronei e le incongruità su cui è fondata la indubitabilmente discriminatoria sentenza; tuttavia, non posso fare a meno di segnalare alla vostra cortese attenzione l'affermazione, contenuta nella sentenza, che « la spettanza dei miglioramenti a decorrere dal 1° gennaio 1982, oltreché contrario alla lettera della legge comporterebbe per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982 duplicazione di benefici; il che prova troppo »; in merito si tenga presente innanzitutto che l'attribuzione dei benefici ai ricorrenti sarebbe avvenuta, anche per i pensionati del 1982, con la decorrenza prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, cioè a partire dal 1° gennaio 1983 è non già dal 1° gennaio 1982, come detto erroneamente nella sentenza, inoltre, poiché i benefici del contratto precedente erano scaglionati al 1° febbraio 1981, al 1° febbraio 1982 e al 1° *gennaio 1983, se duplicazione vi era per i* pensionati del 1982, duplicazione vi era anche per i pensionati del 1983 per i quali nessuno può negare l'attribuzione contemporanea dell'ultima *tranche* dei miglioramenti del precedente contratto e della prima *tranche* del proprio!

Inoltre, sotto le considerazioni in diritto della sentenza, si legge testualmente: « Alla stregua delle esposte considerazioni va dichiarato, in sede di giudizio pensionistico, che il dipendente collocato in quiescienza nel periodo di validità del contratto triennale di lavoro ha diritto a conseguire l'intero trattamento ivi previsto sotto il profilo economico dalla data di decorrenza degli effetti economici dell'accordo, in quanto il diritto al nuovo trattamento si incardina alla data di inizio della vigenza contrattuale, a prescindere dalle date di scaglionamento nell'erogazione dei benefici ». Orbene delle due l'una: i pensionati dell'anno 1982 o fanno parte della vigenza contrattuale 1982-1984 ed allora hanno diritto, alle scadenze previste, ai relativi benefici contrattuali, o non ne fanno parte ed in tal caso non possono godere dei relativi benefici. La sentenza stessa non osa affermare la seconda assurda eventualità e in una parte precedente – ma non in quest'ultima – ha operato un bizantino distinguo tra vigenza

giuridica e vigenza economica del contratto, tra efficacia giuridica ed efficacia economica, assegnando i pensionati dell'anno 1982 alla vigenza giuridica, in contrasto peraltro con le statuizioni o le interpretazioni di svariate altre leggi e di quanto affermato perfino in altri punti della sentenza stessa.

Infine – e questo a mio avviso è fondamentale – la sentenza, nelle sue argomentazioni, discrimina, del tutto arbitrariamente, il periodo contrattuale, distinguendo un periodo strutturale, nel caso in esame quello del 1982, non caratterizzato da aumenti economici del nuovo contratto – sarebbe stato giusto dire « un periodo caratterizzato da aumenti economici zero » – dall'altro, quello del 1983/1984 con estensione al primo semestre del 1985, caratterizzato dallo scaglionamento degli aumenti, dovuto a mere ragioni di bilancio (mancanza di fondi adeguati). Orbene credo che non vi sia alcuno che possa dubitare del fatto che in realtà il ritardo nella conclusione dei contratti, alla stessa stregua che l'estensione o l'inframmettenza di un periodo contrattuale in quello di un altro, non siano imputabili se non ad un unico medesimo motivo, cioè al tentativo, da parte dello Stato, di contenere la spesa pubblica, per cui assolutamente arbitraria risulta la distinzione operata tra i due periodi di uno stesso contratto, quello caratterizzato da aumenti economici zero e quello caratterizzato da aumenti economici scaglionati, quasi che lo scaglionamento non potesse partire dal valore zero. Pertanto – ma in via del tutto subordinata – ritengo giusto affermare che la sentenza poteva avere una qualche validità se almeno si fosse pronunciata alla stessa stregua, quindi anche in senso negativo, nei riguardi di tutto il personale collocato a riposo nel periodo 1982/1984, così come, ma in senso giustamente positivo, aveva fatto la prima sentenza della medesima Corte n. 70512 del 1993, favorevole ai ricorrenti.

In proposito si tenga presente che i sindacati firmatari dell'accordo, interpellati a suo tempo dal giudice, asserivano che i miglioramenti concordati con il governo attinevano, in misura integrale e secondo i vari scaglionamenti, a tutti i pensionati dell'arco di vigenza contrattuale 1982-1984, senza discriminazione alcuna.

Tutto ciò, per concludere, con un onere finanziario per lo Stato del tutto modesto in relazione alla rilevanza degli effetti di giustizia del provvedimento.

Mettendo comunque da parte quest'analisi critica della sentenza, mi preme ora evidenziarne alcuni suoi effetti negativi particolarmente significativi.

Le discriminazioni avvenute nel passato tra i pensionati si sono verificate soltanto tra un periodo contrattuale e l'altro, e mai nel corso dello stesso periodo contrattuale. Infatti in tutti i rinnovi contrattuali che si sono succeduti dalla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1975, n. 319, non si è mai verificato che i lavoratori, compresi nello stesso arco di decorrenza giuridica del contratto, siano stati discriminati, all'atto del collocamento a riposo, rispetto ad altri colleghi collocati a riposo durante il medesimo arco contrattuale.

Ribadisco pertanto che è la prima volta che la sperequazione si verifica tra lavoratori che si trovano all'interno dello stesso contratto di lavoro, ma vi è di più: la legge 27 febbraio 1991, n. 59 ha attribuito ai pensionati della vigenza contrattuale n. 1979-1981 del 1981 un aumento del 12 per cento sulla voce pensione relativa al dicembre 1989 ed un aumento del 6 per cento sempre sulla stessa voce, ai pensionati collocati a riposo successivamente, sulla evidente erronea presupposizione che questi ultimi godessero, a parità di qualifica e di anni di servizio, di un miglior trattamento economico derivante dalla fruizione dei benefici del nuovo contratto.

Pertanto è innegabile il fatto che i pensionati del 1982 si trovano ad essere sperequati per difetto non solo nei confronti dei collocati a riposo in occasione dei contratti successivi, non solo nei confronti dei colleghi appartenenti al proprio contratto, ma anche – nella misura del 6 per cento – nei confronti di colleghi appartenenti al contratto precedente.

È innegabile che ci si trova di fronte ad una situazione paradossale, di palese gra-

vissima ingiustizia, alla quale tenta di porre parziale indispensabile rimedio la proposta di legge che ho l'onore di presentare. Ho usato intenzionalmente l'espressione « parziale rimedio » perché per i pensionati del 1982, che non hanno fruito della legge 17 aprile 1985, n. 141, e che hanno fruito della legge 27 febbraio 1991, n. 59, solo per vedersi aumentare la propria sperequazione relativa, restano affetti, pur con l'approvazione della presente legge, da ulteriore sensibilissima sperequazione in funzione dei rinnovi contrattuali succedutisi dal 1983 fino ad oggi.

Così la soluzione proposta, limitata al solo periodo della vigenza contrattuale, evidenzia la contemperanza del conseguimento di un irrinunciabile fine di giustizia con le possibilità economiche della nazione.

Pertanto, al di là di ogni pur valida considerazione giuridica risultante dalla mia esposizione, rivolgo un vivissimo appello al buon senso, alla sensibilità, ai sentimenti di giustizia di tutti voi, onorevoli colleghi, affinché vogliate approvare la proposta di legge da me presentata e rendere così giustizia — parziale giustizia, ahimè — e restituire almeno un po' di fiducia e credibilità nello Stato a tanti suoi fedeli servitori, molti dei quali sono già passati, purtroppo, a miglior vita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al personale della scuola di ogni ordine e grado, collocato a riposo nell'anno 1982, sono attribuiti, nel regime pensionistico, i miglioramenti economici in misura integrale, scaturenti dall'accordo contrattuale 1982-1984, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, secondo le modalità in esso indicate.

ART. 2.

1. I miglioramenti del nuovo trattamento pensionistico decorrono, sulla base delle modalità indicate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, con i seguenti scaglionamenti: dal 1° gennaio 1983 per il 35 per cento, dal 1° gennaio 1984 per un ulteriore 45 per cento, dal 1° gennaio 1985 per intero. Detti miglioramenti hanno effetto anche ai fini dell'indennità di buonuscita.

ART. 3.

1. Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1983, la pensionabilità dell'indennità di funzione e la sua valutazione agli effetti della buonuscita.

ART. 4.

1. Il personale della scuola di cui all'articolo 1 deve presentare istanza di rili-

quidazione della pensione al Ministero della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi.